



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**SEZIONE LAVORO**

Sent. Nr. 251/2014

Del 28/08/2014

Dep. 18/07/2014

Fasc. Nr. 1231/2013/29

Cron. Nr. 111/2014

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.  
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al  
n. 1231 del Ruolo Generale dell'anno 2013 promossa con ricorso  
da:

[REDACTED]

Nella sua qualità di titolare della ditta individual [REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, via  
[REDACTED] presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] che  
la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso  
introduttivo

**RICORRENTE**

**Contro**

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente  
domiciliato a Reggio Emilia, via della [REDACTED]  
presso l'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende come da  
procura generale alle liti a ministero notaio Castellini del

23.12.2011 n.77778 rep.

RESISTENTE

In punto a : verbale di accertamento e notificazione

**CONCLUSIONI:**

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 28 agosto 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 28 agosto 2014

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2013 [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'INPS domandando che venisse annullato il verbale impugnato n.016/INPS000286491 redatto in data 12/09/2012 in quanto privo di fondamento in fatto e diritto ed in ogni caso viziato nella motivazione.

Esponiva dettagliatamente le sue ragioni.

Si costituiva con memoria difensiva depositata in data 10 dicembre 2013 l'Inps chiedendo il rigetto del ricorso per motivi che esponeva dettagliatamente.

La causa veniva istruita con l'escussione di testi.

La causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c. dando lettura della sentenza all'odierna udienza.

Si osserva, innanzitutto, che, come asserito dalla Suprema Corte

(Cass. lav n. 24781/2006, n. 1817/2013), "In tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa, l'elemento differenziale tra le due fattispecie risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l'apporto della prestazione lavorativa da parte dell'associato e l'espletamento di analoga prestazione lavorativa da parte di un lavoratore subordinato. Tale accertamento implica necessariamente una valutazione complessiva e comparativa dell'assetto negoziale, quale voluto dalle parti e quale in concreto posto in essere, e la possibilità che l'apporto della prestazione lavorativa dell'associato abbia connotazioni in tutto analoghe a quelle dell'espletamento di una prestazione lavorativa in regime di lavoro subordinato comporta che il fulcro dell'indagine si sposta sulla verifica dell'autenticità del rapporto di associazione. Ove la prestazione lavorativa sia inserita stabilmente nel contesto dell'organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d'impresa e senza ingerenza nella gestione dell'impresa stessa, si ricade nel rapporto di lavoro subordinato in ragione di un generale favore accordato dall'art. 35 Cost. che tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni". (Nella specie, relativa a opposizione a sanzioni amministrative per evasioni contributive, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, verificato che all'assetto contrattuale voluto dalle parti non corrispondeva la concreta attuazione di un rapporto di associazione in partecipazione, aveva



emerso che gli stessi potevano visionare la documentazione contabile della ditta.

In particolare il teste [REDACTED] ha asserito che "io ho sempre visionato la documentazione contabile aziendale a fine anno per verificare gli utili" e il teste [REDACTED] ha detto che "mi sono state fatte vedere anche le scritture contabili della ditta ma anche in quel caso andavo in fiducia perché non me ne intendevo".

Ne consegue, quindi, che gli stessi potevano controllare mediante la visione della scritture contabili la gestione della società.



Per quanto attiene alla circostanza che [REDACTED] [REDACTED] abbiano dichiarato in sede ispettiva e sostanzialmente confermato in sede di deposizione testimoniale che ricevevano la somma mensile fissa di circa 500,00 euro che seppur data in acconto degli utili non avrebbe, poi, dovuto essere restituita anche in caso di mancanza di utili si osserva quanto segue.


A rigore, innanzitutto, non si può escludere che tale somma vista la sua modesta entità fosse effettivamente un acconto sugli utili come del resto dichiarato da entrambi i lavoratori al momento del primo accesso ispettivo.





Si osserva, poi, che sarebbe stato onere dell'Inps su cui incombeva il relativo onere probatorio dimostrare documentalmente mediante la produzione della contabilità della ditta che tali somme fossero effettivamente avulse dagli utili conseguiti dalla stessa.

Come asserito dalla Suprema Corte ( Cass. lav n. 22862/2010), infatti, " In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art.

2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell'INPS, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.”

Si rileva, comunque, che anche volendo ritenere insussistente l'associazione in partecipazione l'Inps non ha provato come sarebbe stato suo onere che tra le parti intercorresse un rapporto di lavoro subordinato ed anzi sulla base della deposizione dei testi   risultano elementi di segno contrario.

In particolare il teste  ha detto che “ quando ho detto che lavoravo otto ore ho inteso dire così come riportato che non ho un obbligo di orario, ma che mi riferivo alla durata media giornaliera del mio lavoro durata che poteva variare a seconda delle esigenze lavorative... in caso di malattia non dovevo giustificare le assenze, se avevo esigenze personali non dovevo chiedere permessi ma avvisavo semplicemente per cortesia.

Non ricevevo ordini né da  si collaborava ed era il geometra del cantiere che ci diceva di giorno in giorno cosa fare; per geometra di cantiere intendo il sig.   geometra della ditta costruttrice . Per lavorare usavo attrezzatura minuta di mia proprietà”.

Il teste [REDACTED] ha, poi, riferito che: " per quanto riguarda l'orario se avevo bisogno di assentarmi per esigenze personali non dovevo chiedere il permesso ma ne davo comunicazione per cortesia a [REDACTED]. per quanto riguarda le attrezzature utilizzate in cantiere le stesse erano minuterie di mia proprietà, avevo anche un martello pneumatico di mia proprietà ed anche [REDACTED] ne aveva uno suo.

Le direttive in cantiere venivano date dal geometra della ditta [REDACTED] che era anche il capo cantiere"

Ne consegue, quindi, che non avendo l'Inps provato come sarebbe stato suo onere che tra la ricorrente e [REDACTED] e [REDACTED] sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato come sostenuto nel verbale di accertamento e notificazione n. 016/INPS000286491 deve essere dichiarata l'insussistenza della pretesa contributiva indicata in tale verbale.

Stante la controvertibilità della fattispecie devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 1231/2012 così provvede :

1) Dichiarare l'insussistenza della pretesa contributiva di cui

verbale di accertamento e notificazione n.

016/INPS000286491

2) Compensa integralmente le spese giudiziali tra le parti.



Reggio Emilia, 28 agosto 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Claudio Cannizzaro



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Claudio Cannizzaro

